

TECNO HOLDING SPA

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Articolo 1 Denominazione 1. La società è denominata: "Tecno Holding s.p.a.".</p>	<p>Articolo 1 Denominazione La società è denominata: "<u>Tecno Holding S.P.A.</u>" (la "<u>Società</u>").</p>
<p>Articolo 2 Sede 2. La società ha sede in Roma.</p>	<p>Articolo 2 Sede La Società ha sede in Roma.</p>
<p>Articolo 3 Oggetto 3.1 La società ha per oggetto l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere che hanno ad oggetto sociale le attività individuate dai soci tra quelle consentite dall'art. 4 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ("Testo Unico Partecipate") ovvero in società quotate in mercati regolamentati. 3.2 La società, in via meramente strumentale rispetto alle finalità di cui al comma 1, può acquisire, vendere, locare, sublocare immobili con l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti della liquidità. 3.3 La Società può altresì, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring). La Società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese (anche indirettamente) partecipate.</p>	<p>Articolo 3 Oggetto 3.1 La Società ha per oggetto l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere che hanno ad oggetto sociale le attività individuate dai soci tra quelle consentite <u>dall'articolo</u> 4 del <u>D.lgs.</u> 175/2016 e ss.mm.ii. ("Testo Unico Partecipate") <u>nonché</u> in società quotate in mercati regolamentati. 3.2 La <u>Società</u>, in via meramente strumentale rispetto alle finalità di cui <u>precedente articolo 3.1</u>, può acquisire, vendere, locare, sublocare immobili con l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti della liquidità <u>e/o consentire alle società partecipate di acquisire il godimento di beni immobili e dei servizi strutturali ad essi connessi</u>. 3.3 La Società può altresì, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il <i>factoring</i>). La Società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese (anche indirettamente) partecipate.</p>
<p>Articolo 4 Durata 4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.</p>	<p>Articolo 4 Durata La durata della <u>Società</u> è stabilita sino al 31 dicembre 2050.</p>

<p>Articolo 5 Domicilio</p> <p>5. Il domicilio, l'indirizzo telefax e quello di posta elettronica dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore (quando ricorre l'obbligo della sua nomina) per i loro rapporti con la società, sono quelli che risultano dai libri sociali.</p> <p>A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con l'obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.</p>	<p>Articolo 5 Domicilio</p> <p>Il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica <u>certificata</u> dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la <u>Società</u>, sono quelli che risultano dai libri sociali.</p> <p>5.1 A tal fine la <u>Società</u> potrà istituire <u>un</u> apposito libro, con l'obbligo per <u>gli amministratori</u> di tempestivo aggiornamento.</p> <p>5.2 <u>Ogni modifica del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica certificata avrà efficacia nei confronti della Società, dei soci, degli amministratori e dei sindaci, solo dalla relativa iscrizione nei libri sociali.</u></p>
<p>Articolo 6 Capitale e azioni</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) ed è diviso in numero 1.679.872.976 (unmiliardoseicentosettantanovemilioniottocento settantaduevemilanovecentosettantasei) azioni prive di valore nominale.</p> <p>6.2 L'aumento del capitale sociale a pagamento può essere attuato mediante conferimento in denaro o di beni di natura o di crediti, e le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci alle condizioni, limiti e deroghe di cui all'art.2441 c.c.</p> <p>In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, come sopra disciplinato, le azioni di nuova emissione rimaste non sottoscritte possono, salva diversa determinazione dell'Assemblea che ha deliberato l'aumento del capitale, essere collocate liberamente dall'organo amministrativo.</p> <p>6.3 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari esclusivamente nominativi ed indivisibili. Il socio può richiedere l'emissione di titoli rappresentativi di più azioni eventualmente frazionabili a sua richiesta.</p>	<p>Articolo 6 Capitale e azioni</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) ed è diviso in numero 1.679.872.976 <u>unmiliardoseicentosettantanovemilioniottocentosettantaduevemilanovecentosettantasei</u>) azioni prive di valore nominale.</p> <p>6.2 L'aumento del capitale sociale a pagamento può essere attuato mediante conferimento in denaro o beni in natura o di crediti, e le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci alle condizioni, <u>di cui all'articolo 2441 c.c., fermi i limiti e le deroghe di cui al medesimo articolo.</u> In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, come sopra disciplinato, le azioni di nuova emissione rimaste non sottoscritte possono, salva diversa determinazione dell'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale, essere collocate <u>dal consiglio di amministrazione presso camere di commercio italiane, loro unioni e di società dalle stesse (camere e unioni) controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 c.c.</u></p> <p>6.3 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari esclusivamente nominativi ed indivisibili. Il socio può richiedere l'emissione di titoli rappresentativi di più azioni eventualmente frazionabili a sua richiesta.</p>

<p>Articolo 7 Strumenti finanziari</p> <p>7. La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p>	<p>Articolo 7 Strumenti finanziari</p> <p>La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. La delibera di emissione deve prevedere le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le eventuali cause di decadenza o riscatto nonché, se ammessa, la legge di circolazione.</p>
<p>Articolo 8 Obbligazioni</p> <p>8. La società può emettere obbligazioni con delibera assunta ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.</p>	<p>Articolo 8 Obbligazioni</p> <p>La Società può emettere, con delibera assunta ai sensi dell'Articolo 26 del presente statuto, obbligazioni non convertibili e, con delibera assunta ai sensi Articolo 14 del presente statuto, obbligazioni convertibili.</p>
<p>Articolo 10 Finanziamenti</p> <p>10. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p>	<p>Articolo 9 Finanziamenti</p> <p>La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p>
<p>Articolo 9 Patrimoni destinati</p> <p>9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.</p> <p>9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.</p>	<p>Articolo 10 Patrimoni destinati</p> <p>10.1.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.</p> <p>10.1.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo Articolo 14 del presente statuto.</p>
<p>Articolo 11 Trasferimento delle azioni per atto tra vivi</p> <p>11. I trasferimenti di azioni per atto tra vivi sono sottoposti alle condizioni di seguito indicate.</p> <p>11.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di</p>	<p>Articolo 11 Trasferimento delle azioni per atto tra vivi</p> <p>11.1 I trasferimenti di azioni per atto tra vivi sono sottoposti alle condizioni di seguito indicate.</p> <p>11.1.1 Il presente articolo intende tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.</p> <p>11.1.2 Per “trasferimento” si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di</p>

azioni.

11.1.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

11.1.3 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, d'azione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

11.1.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

11.1.5 Ogni comunicazione prevista dal presente articolo deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11.1.6 I termini previsti dal presente articolo per eseguire comunicazioni o esercitare diritti devono intendersi posti a pena di decadenza.

11.1.7 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

11.2.1 Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

opzione. Ove indicato "azioni" deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

11.1.3 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, [datio in solutum](#) e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, [dall'Arbitratore \(di cui infra\)](#), come in seguito meglio specificato.

~~11.1.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.~~

11.1.4 ~~11.1.5~~ Ogni comunicazione prevista dal presente Articolo 11 deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata ~~e lettera raccomandata con avviso di ricevimento.~~

11.1.5 ~~11.1.6~~ I termini previsti dal presente articolo Articolo 11 per eseguire comunicazioni o esercitare diritti devono intendersi posti a pena di decadenza.

11.1.6 ~~11.1.7~~ Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi [e patrimoniali incorporati nelle azioni](#) e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società.

11.2 ~~11.2.1~~ Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

(a) della Società, nel caso di acquisto di azioni proprie da parte di questa ai sensi [degli articoli](#) 2357 e ss. c.c.;

(b) di camere di commercio italiane, di loro unioni e di società dalle stesse (camere ed unioni) controllate ai sensi dell'articolo 2359 comma 1, n. 1 [c.c. sempreché, alla data del trasferimento, il cessionario sia già socio della Società \(trovando altrimenti applicazione le previsioni del presente Articolo 11\)](#); ~~di soggetti titolari di quote di partecipazione~~

- della Società, nel caso di acquisto di azioni proprie da parte di questa ai sensi dell'art.2357 e ss. c.c.;

- di camere di commercio italiane, di loro unioni e di società dalle stesse (camere ed unioni) controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile;

- di soggetti titolari di quote di partecipazione al capitale di soci della Società.

11.2.2 In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni (i) spetta, ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, il diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione al numero di azioni rispettivamente possedute (ii) e, se del caso, è richiesto il gradimento di cui al successivo punto 11.3.

11.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione,

~~al capitale di soci della Società.~~

(c) di società controllate dal socio trasferente ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 c.c.. a condizione che (i) il socio trasferente abbia dato pronta e completa informativa preventiva di tale trasferimento al consiglio di amministrazione della Società, in persona del suo Presidente, in copia agli altri soci; e (ii) contestualmente al trasferimento, il socio trasferente sottoscriva con il cessionario un impegno irrevocabile ad acquistare le azioni oggetto del trasferimento – e il cessionario sottoscriva un corrispondente impegno irrevocabile a ri-trasferire al socio trasferente tali azioni – non appena, per qualsiasi ragione, venga meno il predetto rapporto di controllo.

11.3 In caso di trasferimento delle azioni (i) diverso da quelli di cui al precedente articolo 11.2 (a) spetta ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, il diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione al numero di azioni rispettivamente possedute (ii) e, (b) se del caso, è richiesto il gradimento di cui al successivo punto 11.3.
articolo 11.4.

~~11.2.2.1~~ 11.3.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta all'~~organo amministrativo;~~ (l'”Offerta”) al consiglio di amministrazione, in persona del suo Presidente. L'Offerta deve contenere le generalità del prospettato cessionario e le condizioni del trasferimento, fra le quali, in particolare, il prezzo (salvo quanto previsto al successivo articolo 11.3.7, nel caso in cui il trasferimento debba avvenire a titolo gratuito, ovvero il corrispettivo non sia costituito da denaro) e le modalità di pagamento. Il consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà l'Offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

(a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al consiglio di amministrazione, in persona del suo Presidente, la dichiarazione di esercizio della prelazione ~~con posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento~~ non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento

fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione effettuata dall'organo amministrativo;

b) entro dieci giorni dalla scadenza del termine sub a), l'organo amministrativo comunica con posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento al socio offerente la mancanza di accettazioni o l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, dalla data fissata per il trasferimento e del Notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti;

c) le azioni dovranno essere trasferite entro venti giorni dalla data di ricevimento da parte del socio offerente della comunicazione sub b).

11.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi

della comunicazione effettuata dal [consiglio di amministrazione](#);

(b) entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine sub (a), [il consiglio di amministrazione, in persona del suo Presidente](#), ~~comunica con posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento~~ al socio offerente la mancanza di accettazioni o l'accettazione dell'Offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, dalla data fissata per il trasferimento e del Notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti;

(c) le azioni dovranno essere trasferite entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento da parte del socio offerente della comunicazione sub (b).

[11.3.2](#) ~~11.2.2.2~~ Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

[11.3.3](#) ~~11.2.2.3~~ Se qualcuno degli aventi diritto ~~alla prelazione non possa o non voglia esercitarla~~, [eserciti il diritto di prelazione, il diritto](#) a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, [l'abbiano esercitato](#) e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato [a tale accrescimento all'atto dell'esercizio](#) della prelazione loro spettante.

11.3.4 ~~11.2.2.4~~ Qualora [nell'Offerta](#) sia indicato come acquirente un soggetto già socio, [- sempreché non si ricada nell'ipotesi di cui all'articolo 11.2 essendo in tal caso il trasferimento libero](#) - anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

~~11.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.e.) da parte del destinatario della denuncia, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.~~

11.3.5 ~~11.2.4~~ [L'Offerta formulata con le modalità indicate equivale a offerta irrevocabile - sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 11.3.1\(a\) come eventualmente prorogato per effetto di quanto](#)

posseduta.

11.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

11.2.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

11.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuntiatio, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

11.2.4 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra: la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuntiatio; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denuntiatio quale usufruttuario.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

11.2.5.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

11.2.5.2 In tutti i casi in cui la natura del

[previsto all'articolo 11.3.7 – di vendita delle azioni oggetto del prospettato trasferimento ai sensi dell'articolo 1329 c.c. salvo quanto previsto all'articolo 11.3.7\(c\).](#)

11.3.6 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra: la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuntiatio; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denuntiatio quale usufruttuario.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno, [salvo quanto previsto al successivo articolo 11.6.](#)

11.3.7 ~~11.2.5.1~~ La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente [salvo quanto nel seguito previsto.](#)

~~11.2.5.2~~ In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, [l'Offerta dovrà contenere l'indicazione dell'equivalente valore in denaro delle azioni oggetto del prospettato trasferimento](#) (il ~~prezzo della cessione sarà determinato dalle parti~~ ["Valore Stimato"](#)). [Qualora un socio non sia d'accordo con il Valore Stimato, ne darà comunicazione al consiglio di amministrazione, in persona del suo Presidente \(in copia per conoscenza agli altri soci\), entro la scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e, in tal caso, \(i\) il prezzo di esercizio del diritto di prelazione dovrà essere determinato di comune accordo tra loro.](#)

[\(a\) tutte le parti e \(ii\) il termine di esercizio della prelazione si intenderà sospeso sino alla data in cui sia raggiunto un accordo sul prezzo di esercizio della prelazione ovvero lo stesso sia determinato dall'Arbitratore \(di cui infra\) ai sensi delle previsioni che seguono \(ed eventuali comunicazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute prima della comunicazione di disaccordo sul Valore Stimato si intenderanno prive di effetto\).](#)

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, ~~le parti provvederanno alla nomina di~~ [entro 10 \(dieci\) giorni](#)

negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

11.2.5.3 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; La determinazione dell'arbitratore è da questi comunicata all'organo amministrativo che ne inoltra copia al socio che intende procedere al trasferimento e a quelli che hanno manifestato, con le modalità di cui ai precedenti punti, interesse ad esercitare il diritto di prelazione.

11.2.5.4 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse non di gradimento del socio che intende procedere al trasferimento, questo avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne inoltra copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della sopra citata

lavorativi dalla data di invio della predetta comunicazione di disaccordo, il prezzo di esercizio del diritto di prelazione sarà determinato in modo definitivo e vincolante per tutte le parti, ai sensi dell'articolo 1349 comma 1 c.c., da un unico arbitratore individuato di comune accordo tra le parti che stabilirà il prezzo di vendita con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato (l'Arbitratore").

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico Arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili del luogo in cui ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente.

(b) 11.2.5.3 Nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società. La determinazione dell'arbitratore è da questi comunicata al consiglio di amministrazione, in persona del suo Presidente, che ne inoltra copia al socio che intende procedere al trasferimento e a ~~quelli che hanno manifestato, con le modalità di cui ai precedenti punti, interesse ad esercitare il diritto di prelazione~~ altri soci.

(c) 11.2.5.4 Qualora il prezzo stabilito dall'Arbitratore risultasse non di gradimento del socio che intende procedere al trasferimento, questo avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone comunicazione al consiglio di amministrazione in persona del suo Presidente (e per conoscenza agli altri soci) ~~che abbiano esercitato la prelazione~~ nel termine di trenta 20 (venti) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'Arbitratore. Ove il socio offerente: (i) si avvalga di tale facoltà, sia l'Offerta che l'eventuale comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto; ~~Ove il socio offerente;~~ (ii) non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a

determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore;

favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'Arbitratore.

~~11.2.5.5 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse non di gradimento di uno o più dei soci che abbiano manifestato l'interesse ad esercitare il diritto di prelazione, questi avranno facoltà di desistere da tale esercizio dandone comunicazione all'organo amministrativo che ne inoltra copia al socio che intende procedere al trasferimento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore.~~

(d) ~~11.2.5.6~~ Il costo dell'Arbitratore sarà a carico: a) per metà del socio offerente (i) b) e per la restante metà a carico dei soci che abbiano contestato il valore stimato (fermo restando che, nei rapporti interni, la responsabilità tra tali ultimi soci sarà ripartita pro-quota in proporzione alla quota di prelazione a partecipazione da ciascuno di essi detenuta);

(ii) esclusivamente del socio offerente nel caso in cui questi desista ai sensi del precedente punto (c)(i).

~~11.3.8 11.2.6.1~~ Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'Oggetto dell'Offerta; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero rispettivamente:

(a) di trasferire tutte le azioni all'acquirente e alle condizioni indicati nell'Offerta;

(b) b) di accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni con facoltà di trasferire, la restante parte, all'acquirente e alle condizioni indicati nell'Offerta.

In entrambi i casi, il socio offerente, entro ~~trenta~~ 20 (venti) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione del consiglio di amministrazione, in persona del suo Presidente, di cui al punto (b) del precedente punto 11.2.2.1 b), articolo 11.3.1 dovrà comunicare al medesimo organo la sua decisione.

~~11.4 11.3~~ Nei casi di cui ai precedenti punti ~~11.2.6.1 a) e 11.2.6.1 b)~~, Nei casi di cui ai precedenti articoli 11.3.8 punto (a) e 11.3.8 punto (b), il trasferimento delle azioni è ulteriormente sottoposto al mero gradimento dell'assemblea ordinaria dei soci della Società., che delibera

11.2.5.5 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse non di gradimento di uno o più dei soci che abbiano manifestato l'interesse ad esercitare il diritto di prelazione, questi avranno facoltà di desistere da tale esercizio dandone comunicazione all'organo amministrativo che ne inoltra copia al socio che intende procedere al trasferimento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore.

11.2.5.6 Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

- a) per metà del socio offerente;
- b) e per la restante metà a carico dei soci che abbiano manifestato interesse all'esercizio del diritto di prelazione, in proporzione alla quota di prelazione a ciascuno spettante;

11.2.6.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero rispettivamente:

- a) di trasferire tutte le azioni, all'acquirente e alle condizioni indicati nella comunicazione.

secondo quanto previsto al successivo articolo 18.4.

~~11.4.1~~ ~~11.3.1~~ Nel caso di mancata concessione del gradimento, la Società è obbligata ad acquistare le azioni per le quali il mancato gradimento al trasferimento è stato espresso. In questo caso, è comunque fatto salvo il diritto del socio offerente a rinunciare al trasferimento dandone comunicazione al consiglio di amministrazione in persona del suo Presidente entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione assembleare di cui al precedente articolo 11.4.

11.4.2 ~~11.3.1.1~~ L'acquisto delle azioni è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 2357 c.c. e, all'uopo, l'assemblea dei soci di cui al precedente articolo 11.4 è, altresì, chiamata, se del caso, ad adottare le decisioni previste dal citato art. articolo 2357 c.c..

11.4.3 ~~11.3.1.2~~ Il prezzo di acquisto delle azioni da parte della Società è ~~determinato~~ pari al minore tra (a) il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 2437 ter c.c. (b) il prezzo indicato nell'Offerta, e (c) ove applicabile, il valore in denaro determinato dall'Arbitratore.

11.4.4 ~~11.3.1.3~~ Limitatamente al numero di azioni per le quali la Società non può effettuare l'acquisto a causa delle limitazioni poste dall'articolo 2357 c.c., il socio offerente può esercitare il diritto di recesso.

11.4.5 ~~11.3.2~~ Il consiglio di amministrazione, al ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 11.3.8, determina il prezzo dell'eventuale acquisto delle azioni da parte della Società – per il caso previsto dal precedente articolo 11.4.1 – e convoca, entro i 30 (trenta) giorni successivi, l'assemblea dei soci per l'adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti articoli 11.4 e 11.4.3.

11.4.6 ~~11.3.1~~ – Il consiglio di amministrazione, ~~entro i trenta giorni successivi, l'assemblea dei soci per l'adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 11.3 e 11.3.1.1.~~ entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione assembleare, comunica al socio offerente l'esito della stessa e, quindi, la concessione del gradimento al trasferimento proposto ovvero la data fissata, il prezzo, il numero delle azioni ed il Notaio rogante

b) di accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni con facoltà di trasferire, la restante parte, all'acquirente e alle condizioni indicati nella comunicazione;

In entrambi i casi, il socio offerente, entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo di cui al precedente punto 11.2.2.1 b), dovrà comunicare al medesimo organo la sua decisione.

11.3 Nei casi di cui ai precedenti punti 11.2.6.1 a) e 11.2.6.1 b), il trasferimento delle azioni è ulteriormente sottoposto al mero gradimento dell'assemblea ordinaria dei soci della Società.

11.3.1 Nel caso di mancata concessione del gradimento, la Società è obbligata ad acquistare le azioni per le quali il mancato gradimento al trasferimento è stato espresso. In questo caso, è comunque fatto salvo il diritto del socio offerente a rinunciare al trasferimento.

11.3.1.1 L'acquisto delle azioni è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 2357 c.c. e, all'uopo, l'assemblea dei soci di cui al precedente punto 11.3 è, altresì, chiamata, se del caso, ad adottare le decisioni previste dal citato art. 2357.

11.3.1.2 Il prezzo di acquisto delle azioni da parte della Società è determinato ai sensi dell'art. 2437 ter c.c. o, se minore, in misura pari al prezzo indicato nella comunicazione del socio offerente.

11.3.1.3 Limitatamente al numero di azioni

per procedere alla cessione in favore della Società, nel caso di mancata concessione del gradimento.

11.5 ~~11.4~~ Ove il trasferimento all'acquirente indicato nella comunicazione, ovvero alla Società, non si verifichi – per cause non imputabili alla medesima Società - rispettivamente, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente [articolo 11.4.3](#) o nel termine indicato nella comunicazione medesima, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

[11.6 Salvo che consti il consenso – che potrà essere espresso anche al di fuori dell'assemblea – di tanti soci, diversi dal socio concedente, che rappresentino la maggioranza del capitale della Società, non potranno essere concessi in favore di terzi diritti di pegno sulle azioni. In caso di costituzione/escussione di diritti di pegno sulle azioni nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo 11.6, le limitazioni al trasferimento delle azioni previste nel presente statuto non potranno trovare applicazione in pregiudizio dei diritti del creditore pignoratizio.](#)

<p>per le quali la Società non può effettuare l'acquisto a causa delle limitazioni poste dall'art. 2357 c.c., il socio offerente può esercitare il diritto di recesso.</p> <p>11.3.2 L'organo amministrativo, al ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 11.2.6.1, determina il prezzo dell'eventuale acquisto delle azioni da parte della Società – per il caso previsto dal precedente punto 11.3.1 – e convoca, entro i trenta giorni successivi, l'assemblea dei soci per l'adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 11.3 e 11.3.1.1.</p> <p>11.3.3 L'organo amministrativo, entro dieci giorni dalla deliberazione assembleare, comunica al socio offerente l'esito della stessa e, quindi, la concessione del gradimento al trasferimento proposto ovvero la data fissata, il prezzo, il numero delle azioni ed il Notaio rogante per procedere alla cessione in favore della Società, nel caso di mancata concessione del gradimento.</p> <p>11.4 Ove il trasferimento all'acquirente indicato nella comunicazione, ovvero alla Società, non si verifichi – per cause non imputabili alla medesima Società - rispettivamente, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 11.3.3 o nel termine indicato nella comunicazione medesima, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.</p>	
<p>Articolo 12 Recesso</p> <p>12.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;</p> <p>b) la trasformazione della società;</p> <p>c) il trasferimento della sede sociale all'estero;</p> <p>d) la revoca dello stato di liquidazione;</p>	<p>Articolo 12 Recesso</p> <p>12.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>(a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;</p> <p>(b) la trasformazione della Società;</p> <p>(c) il trasferimento della sede sociale all'estero;</p> <p>(d) la revoca dello stato di liquidazione;</p> <p>(e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;</p>

<p>e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;</p> <p>f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;</p> <p>g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.</p> <p>I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'art. 11.3.1.3 del presente Statuto (diniego del gradimento al trasferimento di azioni con impossibilità della Società ad effettuare l'acquisto) e dell'art.21.3 del presente Statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).</p> <p>12.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>a) la proroga del termine;</p> <p>b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p>	<p><u>(f)</u> la modifica dei criteri di determinazione del valore <u>delle azioni</u> in caso di recesso;</p> <p><u>(g)</u> le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;</p> <p><u>(h)</u> in tutti gli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.</p> <p><u>12.2</u> I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto <u>dell'articolo 11.4.4</u> del presente statuto (diniego del gradimento al trasferimento di azioni con impossibilità della Società ad effettuare l'acquisto) e <u>dell'articolo 19.3</u> del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).</p> <p><u>12.3</u> 12.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>(a) la proroga del termine;</p> <p>(b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p>
<p>Articolo 13 Unico socio</p> <p>13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.</p> <p>13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.</p> <p>13.4 Le dichiarazioni degli amministratori</p>	<p>Articolo 13 Unico socio</p> <p>13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.</p> <p>13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.</p> <p>13.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale</p>

<p>devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.</p>	<p>iscrizione.</p>
<p>Articolo 14 Soggezione ad attività di direzione e controllo</p> <p>14. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.</p>	<p>Articolo 14 Soggezione ad attività di direzione e controllo</p> <p>14. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo e.e.</p>
<p>Articolo 15 Competenze dell'assemblea ordinaria</p> <p>15.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:</p> <p>a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</p> <p>b) eleggere un Presidente Onorario anche a tempo indeterminato, ferma la possibilità di revoca da parte della medesima assemblea anche senza giusta causa e senza necessità di preavviso.</p> <p>c) determina il compenso e le attribuzioni spettanti al predetto ufficio di presidente onorario con la precisazione che nessuna delle competenze spettanti agli organi obbligatori della società potranno mai essere attribuite al Presidente Onorario.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria potrà delegare la determinazione del compenso spettante al Presidente Onorario al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>15.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p> <p>a. l'approvazione del bilancio;</p> <p>b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando obbligatorio, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;</p>	<p><u>Articolo 13</u> Competenze dell'assemblea ordinaria</p> <p><u>13.1</u> L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:</p> <p>a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</p> <p>b) eleggere un Presidente Onorario anche a tempo indeterminato, ferma la possibilità di revoca da parte della medesima assemblea anche senza giusta causa e senza necessità di preavviso.</p> <p>e) determina il compenso e le attribuzioni spettanti al predetto ufficio di presidente onorario con la precisazione che nessuna delle competenze spettanti agli organi obbligatori della società potranno mai essere attribuite al Presidente Onorario.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria potrà delegare la determinazione del compenso spettante al Presidente Onorario al Consiglio di Amministrazione.</p> <p><u>13.2 Fermo quanto precede</u>, sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p> <p>(a) l'approvazione del bilancio;</p> <p>(b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando obbligatorio, <u>nonché</u> del soggetto <u>incaricato di effettuare la revisione legale dei conti</u>;</p> <p>(c) la determinazione del compenso degli amministratori <u>(fermo quanto previsto dal successivo articolo 34.2)</u> e dei sindaci, se non è</p>

<p>c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;</p> <p>d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.</p>	<p>stabilito dallo statuto;</p> <p>(d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>(e) le deliberazioni sulle autorizzazioni richieste dalla legge e dal successivo articolo 13.3 per il compimento degli atti degli amministratori;</p> <p>(f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p> <p>13.3 Fermo quanto previsto dal precedente articolo, l'assemblea ordinaria autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2364, comma 1, n. 5 c.c., le deliberazioni del consiglio di amministrazione aventi ad oggetto operazioni di cessione, in qualunque forma realizzate, di partecipazioni in società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 comma 1 n. 1 c.c., laddove, per effetto dell'operazione in questione, la Società perda il predetto controllo.</p>
<p>Articolo 16 Competenze dell'assemblea straordinaria</p> <p>16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <p>a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 28.2 del presente statuto;</p> <p>b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;</p> <p>c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;</p> <p>d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto;</p> <p>e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;</p> <p>f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>16.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 28.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.</p>	<p>Articolo <u>14</u> Competenze dell'assemblea straordinaria</p> <p>14.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <p>(a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 26.2 del presente statuto;</p> <p>(b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;</p> <p>(c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'Articolo 7 del presente statuto;</p> <p>(d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all' Articolo 8 del presente statuto;</p> <p>(e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto; f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>14.2 L'attribuzione alla competenza del consiglio di amministrazione di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 28.2 all'articolo 26.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.</p>

<p>Articolo 17 Convocazione dell'assemblea</p> <p>17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p> <p>17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.</p> <p>17.3 L'avviso di convocazione deve indicare: - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché, ove previsto, i riferimenti di collegamento per via telematica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. <p>17.4 L'assemblea viene convocata, a scelta dell'organo amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori e sindaci in carica, con posta elettronica certificata, ovvero ancora a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altra comunicazione telematica con avviso di avvenuta ricezione, almeno otto giorni lavorativi prima dell'assemblea.</p>	<p>Articolo 15 Convocazione dell'assemblea</p> <p>15.1 L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ciò viene richiesto ai sensi di legge.</p> <p>L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro <u>120</u> (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro <u>180</u> (centoottanta) giorni <u>nel caso in cui</u> la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato <u>ovvero quando</u> lo <u>richiedono</u> particolari esigenze relative alla struttura <u>e all'oggetto</u> della Società.</p> <p>15.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.</p> <p>15.3 L'avviso di convocazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché, ove previsto, i riferimenti di collegamento per via telematica; (b) data e l'ora di convocazione dell'assemblea; (c) le materie all'ordine del giorno; (d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. <p>15.4 L'assemblea viene convocata, a scelta dell'organo amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori e sindaci con posta elettronica certificata, ovvero ancora a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altra comunicazione telematica con avviso di avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima dell'assemblea.</p>
<p>Articolo 18 Assemblee di seconda e ulteriore convocazione</p> <p>18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.</p>	<p>Articolo 16 Assemblee di seconda e ulteriore convocazione</p> <p>16.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date</p>

<p>L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.</p> <p>18.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.</p>	<p>ulteriori per le assemblee successive alla seconda.</p> <p>16.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.</p>
<p>Articolo 19 Assemblea totalitaria</p> <p>19.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.</p> <p>19.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>	<p><u>Articolo 17</u> Assemblea totalitaria</p> <p>17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti <u>del consiglio di amministrazione</u> e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.</p> <p>17.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>
<p>Articolo 20 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum</p> <p>20.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>20.2 L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.</p> <p>20.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.</p> <p>20.4 L'assemblea ordinaria chiamata a deliberare sul gradimento al trasferimento delle azioni nei casi previsti dall'articolo</p>	<p><u>Articolo 18</u> Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum</p> <p>18.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>18.2 L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.</p> <p>18.3 <u>Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto</u>, l'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea. <u>Non</u> si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.</p> <p>18.4 L'assemblea ordinaria chiamata a deliberare sul gradimento al trasferimento delle azioni nei casi previsti dall'articolo <u>11.4</u> del presente statuto, si costituisce regolarmente e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, rispettivamente, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che</p>

<p>11.3 del presente statuto, si costituisce regolarmente e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, rispettivamente, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p>	<p>rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le azioni del socio trasferente sono prive del diritto di voto in tale assemblea.</p>
<p>Articolo 21 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum</p> <p>21.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti più della metà del capitale sociale.</p> <p>21.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il cambiamento dell'oggetto sociale; b. la trasformazione; c. lo scioglimento anticipato; d. la proroga della durata; e. la revoca dello stato di liquidazione; f. il trasferimento della sede sociale all'estero; g. l'emissione di azioni privilegiate. <p>21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate, ai sensi dell'art.34, comma 6 del D.lgs. 17/1/2003 n.5, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti, rispetto all'introduzione o soppressione di clausole compromissorie, possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.</p>	<p><u>Articolo 19</u> Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum</p> <p>19.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti più della metà del capitale sociale.</p> <p>19.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) il cambiamento dell'oggetto sociale; (b) la trasformazione; (c) lo scioglimento anticipato; (d) la proroga della durata (e) la revoca dello stato di liquidazione (f) il trasferimento della sede sociale all'estero (g) l'emissione di azioni di cui all'articolo 2351, comma 2 c.c. <p>19.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del D.lgs. 5/2003, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti, rispetto all'introduzione o soppressione di clausole compromissorie, possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 12—del presente statuto.</p>

<p>Articolo 22 Norme per il computo dei quorum</p> <p>22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.</p> <p>22.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.</p> <p>22.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.</p> <p>22.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.</p> <p>22.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.</p>	<p><u>Articolo 20</u> Norme per il computo dei <i>quorum</i></p> <p>20.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.</p> <p>20.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.</p> <p>20.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.</p> <p>20.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.</p> <p>20.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.</p>
<p>Articolo 23 Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare</p> <p>23.1 Possono intervenire alle assemblee i soci che esibiscono i propri titoli azionari o certificati ovvero li abbiano spontaneamente e preventivamente depositati presso la sede sociale.</p> <p>23.2 La convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per l'assemblea,</p>	<p><u>Articolo 21</u> Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare</p> <p>21.1 Possono intervenire alle assemblee i soci che esibiscono i propri titoli azionari. o certificati ovvero li abbiano spontaneamente e preventivamente depositati presso la sede sociale.</p> <p>23.2 La convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli</p>

<p>depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli azionari (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni possono essere ritirate dopo la conclusione dei lavori assembleari anche in seconda o ulteriore convocazione.</p> <p>23.3 Ogni socio può esprimere il diritto di voto nella misura massima della quota percentuale del capitale sociale rappresentato dalle azioni possedute ed esibite o depositate ai fini della legittimazione alla partecipazione in assemblea ai sensi dei precedenti articoli 23.1 e 23.2.</p> <p>23.4 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla esibizione / al deposito dei titoli azionari o certificati sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.</p>	<p>azionari (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni possono essere ritirate dopo la conclusione dei lavori assembleari anche in seconda o ulteriore convocazione.</p> <p>21.2 Ogni socio può esprimere il diritto di voto nella misura massima della quota percentuale del capitale sociale rappresentato dalle azioni possedute ed esibite o depositate ai fini della legittimazione alla partecipazione in assemblea ai sensi dei precedenti articoli 23.1 e 23.2.</p> <p>21.3 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma, c.c., gli amministratori in seguito alla esibizione dei titoli azionari o certificati sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.</p>
<p>Articolo 24 Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe</p> <p>24.1 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.</p> <p>24.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo dachi sia espressamente indicato nella delega.</p> <p>24.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.</p>	<p>Articolo 22 Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe</p> <p>Fermi i divieti <u>e i limiti</u> di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.</p> <p>24.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</p> <p>24.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.</p> <p>24.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.</p> <p>24.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o</p>

<p>24.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.</p> <p>24.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.</p> <p>24.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.</p>	<p>amministrativo della società.</p> <p>24.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.</p>
<p>Articolo 25 Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.</p> <p>25.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>25.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.</p> <p>25.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p> <p>25.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>25.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.</p> <p>25.6 Il verbale deve indicare:</p> <p>a) la data dell'assemblea;</p> <p>b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche</p>	<p>Articolo 23 Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.</p> <p>23.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in <u>caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente (ove nominato) e, in caso di suo impedimento o assenza,</u> dalla persona designata dagli intervenuti <u>a maggioranza degli stessi.</u></p> <p>23.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.</p> <p>23.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, <u>constatare la regolarità delle deleghe,</u> regolare lo svolgimento <u>dell'assemblea</u> ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p> <p>23.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>23.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.</p> <p>23.6 Il verbale deve indicare:</p> <p>(a) la data dell'assemblea;</p> <p>(b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);</p> <p>(c) le modalità e i risultati delle votazioni;</p> <p>(d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti,</p>

<p>mediante allegato); c) le modalità e i risultati delle votazioni; d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p>	<p>anche mediante allegato; (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno</p>
<p>Articolo 26 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori 26.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. 26.2 Su richiesta dell'organo amministrativo o ricorrendone la necessità, l'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto dei principi di cui al precedente art.26.1 e a condizione: - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	<p><u>Articolo 24</u> Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori 26.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. 26.2 Su richiesta dell'organo amministrativo o ricorrendone la necessità, <u>L'assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati</u> in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale a condizione: (a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti</p>

<p>Articolo 27 Modalità di voto 27. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.</p>	<p><u>Articolo 25 Modalità di voto</u> Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.</p>
<p>Articolo 28 Competenza e poteri dell'organo amministrativo 28.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo. 28.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.; b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; e) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.</p>	<p><u>Articolo 26 Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione</u> 26.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione <u>assembleare</u> nei casi richiesti dalla legge e/o dal <u>precedente</u> articolo. <u>13.3.</u> 26.2 Sono inoltre attribuite <u>al consiglio di amministrazione</u> le seguenti competenze: (a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis (<u>e/o scissione in forza del richiamo di cui all'articolo</u> 2506-ter ultimo comma c.c.); (b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; (e) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.</p>
<p>Articolo 29 Divieto di concorrenza 29. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. Tale divieto non opera in relazione alle cariche di amministratore o direttore generale di imprese partecipate dalla Società.</p>	<p><u>Articolo 27 Divieto di concorrenza</u> Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. Tale divieto non opera in relazione alle cariche di amministratore o direttore generale di imprese partecipate dalla Società.</p>
<p>Articolo 30 Composizione dell'organo amministrativo e incompatibilità 30.1 L'organo amministrativo è costituito da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri. 30.2 L'organo amministrativo è composto da membri eletti tra i rappresentanti di vertice dei soci nella persona del Presidente pro tempore e/o del Segretario Generale pro tempore.</p>	<p><u>Articolo 28 Composizione del consiglio di amministrazione e incompatibilità</u> 28.1 <u>Il consiglio di amministrazione</u> è composto da 3 (<u>tre</u>) o 5 (<u>cinque</u>) membri. 28.2 <u>Il consiglio di amministrazione</u> è composto da membri eletti tra i rappresentanti di vertice dei soci nella persona del Presidente <i>pro tempore</i> e/o del Segretario Generale <i>pro tempore</i>. La cessazione della carica di Presidente o Segretario <i>pro tempore</i>, quale rappresentante di vertice del socio, comporta</p>

<p>La cessazione della carica di Presidente o Segretario pro tempore, quale rappresentante di vertice del socio, comporta la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione, nella quale subentra il nuovo Presidente o Segretario pro tempore del socio che esprimeva il consigliere decaduto</p> <p>30.3 Non è consentito nominare, nel consiglio di amministrazione, amministratori delle società controllate.</p>	<p>la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione nella quale subentra il nuovo Presidente o Segretario pro tempore del socio che esprimeva il consigliere decaduto.</p> <p>28.3 Non è consentito nominare, nel consiglio di amministrazione, amministratori delle società controllate.</p>
<p>Articolo 31 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo</p> <p>31.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.</p> <p>31.2 L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p>31.3.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, fermo restando i requisiti soggettivi e le previsioni di cui all'art. 30.2, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>31.3.2.1 Qualora venga meno la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero organo.</p> <p>31.3.2.2 Qualora venga a cessare la metà o più degli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>Articolo 29 <u>Nomina e sostituzione degli amministratori</u></p> <p>29.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28.1 del presente statuto.</p> <p>29.2 Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p>29.2.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati dovranno rispettare i requisiti soggettivi di cui all'articolo 28.2 e restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>29.2.2 Qualora venga meno la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>29.2.3 Qualora venga a cessare la metà o più degli amministratori. l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>

<p>Articolo 32 Presidente del consiglio di amministrazione, Vice Presidente</p> <p>32.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.</p> <p>32.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.</p> <p>32.3 Il consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.</p> <p>32.4 Il consiglio può nominare un Vice Presidente. Egli sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>	<p><u>Articolo 30</u> Presidente del consiglio di amministrazione, Vice Presidente</p> <p>30.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un <u>Presidente</u>, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.</p> <p>Il <u>Presidente</u> del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede.</p> <p>30.2 affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.</p> <p>30.2.1 Il consiglio <u>di amministrazione</u> può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.</p> <p>30.2.2 Il consiglio <u>di amministrazione</u> può nominare un Vice Presidente <u>che sostituisca</u> il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>
<p>Articolo 33 Deleghe</p> <p>33.1 Il Consiglio di Amministrazione non può attribuire deleghe, fatte salve le deleghe, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., per il compimento di singoli atti.</p> <p>33.2 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone i poteri.</p>	<p><u>Articolo 31 Deleghe</u></p> <p>33.1 Il Consiglio di Amministrazione non può attribuire deleghe, fatte salve le deleghe, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., per il compimento di singoli atti.</p> <p><u>31.1 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più amministratori nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge (fermo in ogni caso quanto previsto al successivo articolo 31.2).</u></p> <p><u>31.2 Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non potranno essere delegate in alcun modo, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, le decisioni concernenti le seguenti materie:</u></p> <p><u>(a) operazioni di qualsiasi tipo con parti correlate della Società ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 tempo per tempo vigente, se di valore eccedente Euro 100.000,00 (centomila) per ciascuna operazione;</u></p> <p><u>(b) le decisioni concernenti (i) la predisposizione della lista di candidati e/o (ii) l'esercizio dei diritti di designazione e di nomina dei componenti degli organi sociali delle società ed enti partecipati dalla Società;</u></p> <p><u>(c) le decisioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di</u></p>

	<p><u>società e/o enti partecipate/i dalla Società;</u></p> <p><u>(d) le decisioni concernenti le operazioni di cui al precedente articolo 13.3;</u></p> <p><u>(e) assunzione di nuovo indebitamento a medio o lungo termine ovvero a breve termine di importo non previsto nel budget di volta in volta approvato, se superiore, per ciascun esercizio, a (i) complessivi Euro 100.000,00 (centomila), quanto all'indebitamento di medio o lungo termine e a (ii) complessivi Euro 60.000,00 (sessantamila) quanto all'indebitamento di breve termine.</u></p> <p><u>(f) la eventuale nomina del direttore generale, determinandone i e la determinazione dei relativi poteri.</u></p> <p><u>Per fini di chiarezza, l'assunzione delle delibere aventi ad oggetto le materie sopra elencate è riservata al consiglio di amministrazione ma l'esecuzione delle stesse potrà essere delegata a singoli amministratori o procuratori.</u></p>
<p>Articolo 34 Riunione e delibere del consiglio di amministrazione</p> <p>34.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o almeno da un terzo dei consiglieri di amministrazione che ne facciano richiesta.</p> <p>34.2 La convocazione è inviata almeno otto giorni lavorativi prima della riunione a tutti gli amministratori e sindaci in carica mediante posta elettronica con avviso di avvenuta ricezione o posta elettronica certificata o con mezzi telematici che ne assicurino il ricevimento.</p> <p>34.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi.</p> <p>34.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati.</p>	<p><u>Articolo 32 Riunione e delibere del consiglio di amministrazione</u></p> <p>32.1 Il consiglio <u>di amministrazione</u> si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, <u>purché in Italia</u>, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o almeno da <u>due</u> consiglieri di amministrazione che ne facciano richiesta.</p> <p>32.2 La convocazione è inviata almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima della riunione a tutti gli amministratori e sindaci in carica mediante posta elettronica con avviso di avvenuta ricezione o posta elettronica certificata o con mezzi telematici che ne assicurino il ricevimento.</p> <p>32.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.</p> <p>32.4 Il consiglio <u>di amministrazione</u> è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati.</p> <p>32.5 Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, Le riunioni del Consiglio di</p>

<p>34.5 Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audio o videoconferenza purché risultino garantite l'esatta identificazione della persona legittimata a presenziare nel/i luogo/ghi audio video collegati, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, la possibilità di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.</p> <p>34.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.</p> <p>34.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.</p> <p>34.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p>	<p>amministrazione possono essere validamente tenute in audio o videoconferenza purché risultino garantite l'esatta identificazione</p> <p><u>(a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i luogo/ghi audio video collegati, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti i risultati della votazione;</u></p> <p><u>(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</u></p> <p><u>(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti, la possibilità di poter all'ordine del giorno, nonché di visionare e, ricevere documenti.</u></p> <p>32.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.</p> <p>32.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero <u>dal Vice- Presidente (ove nominato) ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore</u> più anziano per carica o, in subordine, per età. <u>Il segretario di ogni riunione viene nominato, di volta in volta, a maggioranza dei presenti, salvi i casi – previsti dalla legge – in cui il verbale debba essere redatto da un notaio, che in tale caso fungerà da segretario della riunione.</u></p> <p>32.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p> <p>32.9 <u>Le deliberazioni del consiglio devono risultare da verbali redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario, che potrà essere anche estraneo al consiglio di amministrazione, e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.</u></p>
<p>Articolo 35 Rappresentanza sociale</p> <p>35.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.</p> <p>35.2 Il Presidente e il direttore generale, ove nominato, possono nominare institori e</p>	<p>Articolo 33 Rappresentanza sociale</p> <p>33.1 La rappresentanza della Società <u>nei confronti dei terzi e in qualsiasi sede e grado di giudizio</u> spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, <u>nonché – nei limiti dei poteri conferiti – agli amministratori ai quali fossero state</u></p>

<p>procuratori per determinati atti o categorie di atti e revocarli.</p> <p>In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.</p> <p>35.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.</p>	<p>conferite deleghe di poteri ai sensi del precedente Articolo 31 e anche per il compimento di singoli atti, nonché al direttore generale, ove nominato.</p> <p>33.2 Il consiglio di amministrazione può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti e revocarli.</p> <p>In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.</p> <p>33.3 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.</p>
<p>Articolo 36 Remunerazione degli Amministratori</p> <p>36.1 All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.</p> <p>36.2 Con riferimento all'articolo 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto applicabile dopo l'entrata in vigore dell'art.7 del D.L. 30/9/2003 n.269, convertito con modificazioni nella L.326/2003, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il soggetto così manlevato abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave (così come definita, quest'ultima, dell'art.5 comma 3 D.lgs.n.472/ 1997) ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.</p>	<p>Articolo 34 Remunerazione degli Amministratori</p> <p>34.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.</p> <p>34.2 Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea potrà anche, se così ritenuto opportuno, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, la cui ripartizione è di competenza del consiglio di amministrazione.</p> <p>34.3 Con riferimento all'articolo 11, comma 6, D.lgs. N. 472/1997, in quanto applicabile dopo l'entrata in vigore dell'articolo 7 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. 326/2003, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il soggetto così manlevato abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave (così come definita, quest'ultima, dell'articolo 5 comma 3 D. lgs.n.472/ 1997) ed è in</p>

	<p>ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.</p>
<p>Articolo 37 Collegio sindacale</p> <p>37.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>37.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei sindaci effettivi.</p> <p>37.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.</p> <p>La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.</p> <p>37.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p> <p>37.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.</p> <p>37.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26.1 e del presente statuto.</p>	<p><u>Articolo 35</u> Collegio sindacale</p> <p>35.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>35.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei sindaci effettivi, <u>le modalità di rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</u></p> <p>35.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.</p> <p>La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.</p> <p>35.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p> <p>35.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.</p> <p>35.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di cui all'Articolo 24 e del presente statuto.</p>
<p>Articolo 37 bis Controllo Contabile</p> <p>37.1 Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.</p>	<p><u>Articolo 36</u> Revisione legale dei conti</p> <p>36.1 <u>La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale</u> o da una società di revisione. L'assemblea, su proposta motivata del collegio</p>

<p>L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.</p> <p>37.2 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.</p> <p>L'eventuale rinnovo dell'incarico per il revisore contabile o la società di revisione sono disciplinati in ossequio dalla normativa vigente.</p>	<p>sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.</p> <p>36.2 Il revisore legale o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla normativa vigente. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.</p> <p>L'eventuale rinnovo dell'incarico per il revisore contabile o la società di revisione sono disciplinati in ossequio dalla normativa vigente.</p>
<p>Articolo 37 ter Ufficio di Compliance</p> <p>L'organo amministrativo può istituire un ufficio interno di compliance che riscontra tempestivamente le richieste provenienti dal collegio sindacale e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione al Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Articolo 37 ter Ufficio di Compliance</p> <p>L'organo amministrativo può istituire un ufficio interno di compliance che riscontra tempestivamente le richieste provenienti dal collegio sindacale e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione al Consiglio di Amministrazione</p>
<p>Articolo 38 Bilancio e utili</p> <p>38.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>38.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva</p>	<p>Articolo 37 Bilancio e utili</p> <p>37.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>37.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.</p> <p>37.3 Alla chiusura dell'esercizio sociale il</p>

<p>straordinaria.</p> <p>38.3 Alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve compilare il bilancio secondo i corretti principi contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci con la relazione ed i documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea Generale ordinaria e viene depositato nella sede sociale in visione ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e l'eventuale relazione del soggetto terzo incaricato del controllo contabile.</p>	<p>consiglio di amministrazione deve redigere il bilancio secondo i corretti principi contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere comunicato ai sindaci con la relazione ed i documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria e viene depositato nella sede sociale in visione ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea stessa insieme con la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e l'eventuale la relazione del soggetto terzo incaricato del controllo contabile.</p>
<p>Articolo 39 Scioglimento e liquidazione</p> <p>39.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.</p> <p>39.2 Per la nomina dei liquidatori e per i criteri di svolgimento della liquidazione si applicano le disposizioni di legge.</p>	<p>Articolo 38 Scioglimento e liquidazione</p> <p>38.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.</p> <p>38.2 Per la nomina dei liquidatori e per i criteri di svolgimento della liquidazione si applicano le disposizioni di legge.</p>
<p>Articolo 40 Clausola di conciliazione e arbitrato</p> <p>40.1 Qualsiasi controversia, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovesse sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, tra i soci e la società, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, che abbia ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della CCIAA di Roma, su istanza della parte interessata, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta ed il cui regolamento le parti sin da ora accettano. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il</p>	<p>Articolo 39 Clausola di conciliazione e arbitrato</p> <p>39.1 Qualsiasi controversia, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovesse sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, tra i soci e la Società, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, che abbia ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, in base alla procedura di conciliazione della CCIAA di Roma, su istanza della parte interessata, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta ed il cui regolamento le parti sin da ora accettano. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla</p>

<p>procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti dovessero concordare per iscritto.</p> <p>L'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.</p> <p>Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inizio della conciliazione, ovvero nel diverso periodo che le parti avessero concordato per iscritto, la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un collegio arbitrale, composto di tre arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.</p> <p>Gli arbitri, così nominati, designeranno il presidente del collegio arbitrale.</p> <p>40.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e giudicherà in via rituale secondo diritto.</p> <p>40.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.</p> <p>40.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.</p> <p>40.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.</p> <p>40.6 Si applica il disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto.</p>	<p>comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti dovessero concordare per iscritto.</p> <p>L'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.</p> <p>Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inizio della conciliazione, ovvero nel diverso periodo che le parti avessero concordato per iscritto, la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un collegio arbitrale, composto di tre arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.</p> <p>Gli arbitri, così nominati, designeranno il presidente del collegio arbitrale.</p> <p>39.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina e giudicherà in via rituale secondo diritto.</p> <p>39.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.</p> <p>39.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.</p> <p>39.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.</p> <p>39.6 Si applica il disposto dell'articolo 19.3 del presente statuto.</p>
<p>Articolo 41 Norme transitorie</p> <p>41.1 Gli artt. 30, 31 e 35 entrano in vigore alla scadenza dell'organo amministrativo in carica alla data di approvazione del presente statuto ovvero alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2020.</p>	<p>Articolo 41 Norme transitorie</p> <p>41.1 Gli artt. 30, 31 e 35 entrano in vigore alla scadenza dell'organo amministrativo in carica alla data di approvazione del presente statuto ovvero alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2020.</p> <p>41.2 Fino alla predetta data restano in vigore le</p>

41.2 Fino alla predetta data restano in vigore le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al consigliere delegato	deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al consigliere delegato.
--	--